



Comune di FALERONE

(Provincia di Ascoli Piceno)

SERVIZIO AMBIENTE



Piazza della Concordia, 6 – c.a.p. 63022 – Tel: 0734/719813-719815 – Fax: 0734/710487 – C.F. 81001750447 – P.I. 00370580441
E-mail: com.falerone@provincia.ap.it; faierone.ut@tiscalinet.it

ORDINANZA N. 10

OGGETTO: PROVVEDIMENTO DI ULTERIORE PROROGA DELL'ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO PRESSO EDIFICI SCOLASTICI.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMBIENTE

Premesso che per l'esercizio degli impianti termici ubicati nell'ambito del territorio comunale trovano applicazione le limitazioni di cui all'articolo 9, 2° D.P.R. 412/93 in quanto il comune di Falerone è classificato nella zona di tipo "E" del predetto decreto governativo e che, conseguentemente, l'esercizio di impianti termici è consentito unicamente nel periodo compreso tra il 15 ottobre e il 15 aprile di ciascun anno;

Rilevato che le condizioni meteorologiche previste per i prossimi giorni confermano una situazione sfavorevole per la persistente presenza di una eccezionale ondata di freddo che non consentirebbe agli edifici di raggiungere, al proprio interno, i valori stabiliti dall'articolo 8 del D.P.R. 412/1993;

Dato atto che non si è provveduto alla comunicazione di avvio del procedimento sia per la natura generale del presente provvedimento, sia perché legato ad una situazione ambientale contingente per sua natura variabile;

Visti gli articoli 4, 27 e 34 della Legge 9 gennaio 1991, n. 10;

Visti gli articoli 9 e 10 del D.P.R. 26/8/93, n. 412 (Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia);

Vista la legge regionale 17 febbraio 1992, n. 13;

Ritenuto pertanto di disporre, rispetto al periodo scadente al 15.04.2014, una proroga di giorni 4 decorrenti dal 21 aprile;

Attesa la propria competenza all'adozione del presente atto in base al provvedimento sindacale in data 09/08/1999, n. 3 adottato ai sensi dell'articolo 51, comma 3 bis della legge n. 142/90, successivamente modificato dall'art. 109, secondo comma del Decreto Legislativo 18.8.2000, n. 267 contenente il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

ORDINA

di disporre, ai sensi dell'articolo 10 del D.P.R. 412/93, la proroga dell'esercizio degli impianti termici negli edifici scolastici del territorio comunale dal 21 APRILE 2015 per la durata di giorni 4.

DEMANDA

al Comandante del Servizio di Polizia locale (1) di dare esecuzione alla presente ordinanza.

AVVERTE

che in caso di violazione del presente provvedimento si renderanno applicabili le sanzioni di cui all'articolo art. 132 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 contenente il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia.

Si comunichi:

- mediante avviso all'albo pretorio on line e al sito internet comunale;
- mediante comunicato agli organi di informazione locale;
- al Comandante del Servizio di Polizia locale (2);

AVVERTE ALTRESÌ

– ai sensi dell'articolo 3, 4° della legge L. 7 agosto 1990, n. 241 contenente “nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” che il presente provvedimento è impugnabile con ricorso giurisdizionale avanti il TAR di Ancona entro il termine di sessanta giorni decorrenti dalla data di inizio della pubblicazione all'albo comunale ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine.

Dalla residenza Municipale, li 21 aprile 2015

Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale
Geom. Giuseppe Cappannari

IL SINDACO

Armando Altini



PUBBLICITÀ

Pubblicato all'Albo Pretorio comunale dal 21.04.2015 per la durata di efficacia del provvedimento.

In fede.

Il messo comunale

Luogo, data, firma per esteso

Albo n° 191 del 21/04/15



(1) Tale organo va indicato solo se diverso da quello che adotta il presente provvedimento.

(2) Da indicare solo se l'organo che adotta l'atto è diverso dal Comandante del Corpo di polizia locale.